



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1013**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 " Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici.

Il giorno **30 Aprile 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

L'art. 5 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, prevede la possibilità da parte della Provincia di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all'esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca o recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione.

E' inoltre prevista la possibilità di concedere contributi (art. 5, comma 6) anche per interventi di recupero di beni che, sebbene non sottoposti a vincolo espresso di tutela, appartengano al patrimonio popolare e rappresentino testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.

Oltre a quanto sopra è prevista, all'art. 8 della medesima Legge, la corresponsione di finanziamenti per il recupero dei beni culturali connessi con l'evento della Prima Guerra mondiale, ancorché non sottoposti a vincolo di tutela dichiarato.

Per l'erogazione di tali contributi il comma 4 dell'art. 5 della suddetta L.P. 1/2003, prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate le relative istanze nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari. Detta deliberazione è stata adotta dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm..

L'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009) ha introdotto il comma 2 bis nell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), che impone all'amministrazione di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, alla ridefinizione dei termini di conclusione dei propri procedimenti amministrativi, esclusi quelli già fissati per legge o per regolamento, disponendo altresì che gli stessi non debbano essere superiori a novanta giorni. Nei casi eccezionali in cui, per ragioni legate alla particolare complessità del procedimento, alla natura stessa degli interessi pubblici tutelati, all'effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'azione amministrativa, e purché sia verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, si renda indispensabile prevedere termini superiori ai novanta giorni, gli stessi dovranno comunque rimanere inferiori ai centottanta giorni.

Con deliberazione n. 2634 di data 6 novembre 2009 la Giunta Provinciale, in adempimento alla sopra descritta disposizione normativa, ha provveduto ad una prima fase di riduzione significativa dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuando, con particolare riferimento ai procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 8 della L.P. 1/03 di competenza della Soprintendenza architettonici, in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di approvazione delle graduatorie e in 180 giorni quello per la concessione dei contributi e finanziamenti medesimi.

Al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità del servizio erogato ai cittadini sono stati elaborati nuovi criteri e nuove modalità di concessione dei sopra citati contributi e finanziamenti, i cui elementi essenziali vengono qui di seguito sintetizzati:

- riduzione da 180 giorni a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento di approvazione delle graduatorie. La struttura referente ha valutato anche la possibilità di ridurre ulteriormente tale termine massimo, ma la complessità istruttoria del procedimento, che necessita di un specialistico esame degli elaborati progettuali e di preventivi sopralluoghi, data la natura peculiare dei beni oggetto di intervento e il numero annuo di istanze presentate non consente di introdurre interventi correttivi di semplificazione delle procedure e conseguentemente di abbreviare maggiormente i termini. Occorre inoltre evidenziare che un ulteriore aggravamento della procedura deriva anche dal fatto che un numero considerevole di istanze è relativo ad interventi su beni culturali di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche. In base all'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento sottoscritta in data 18 maggio 2007, che ha come finalità la reciproca collaborazione, i suddetti interventi agevolati necessitano del preventivo vaglio in ordine alle esigenze di carattere religioso da parte degli organi ecclesiastici, che possono anche presentare proposte e valutazioni.
- riduzione da 180 giorni a 15 giorni del termine massimo per la concessione dei contributi decorrenti dalla data di ripartizione finanziaria tra le graduatorie nei casi in cui il richiedente abbia già ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. o, nel caso di interventi su manufatti del patrimonio popolare, abbia presentato un progetto a livello definitivo o esecutivo;
- definizione di criteri specifici relativamente solo agli interventi su beni immobili culturali, scorporando i criteri relativi agli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico al fine di favorire gli utenti nella comprensione, lettura e applicazione dei criteri stessi;
- maggiore trasparenza circa la ripartizione finanziaria del budget tra le graduatorie, fissando delle percentuali predeterminate di partizione;
- maggiore trasparenza in relazione alla formulazione della graduatoria, indicando specifici punteggi espressi in millesimi attribuiti agli elementi di valutazione degli interventi per il loro inserimento in graduatoria;

I criteri oggetto del presente provvedimento si applicheranno alle domande di finanziamento che verranno presentate a decorrere dall'anno 2011, mentre le istanze presentate entro il 30 aprile del corrente anno verranno finanziate con l'applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm..

Le domande presentate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., rispettivamente entro il 30 aprile 2009 e 2010 e non finanziate per mancanza di fondi verranno ricollocate d'ufficio nella graduatoria 2012 sulla base della istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore circa l'ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e l'individuazione delle priorità e

pertanto non risulta violato il principio di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite con detti criteri.

I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di importo superiore o uguale ad 1.000.000 di Euro verranno invece definiti con successivo separato provvedimento. Conseguentemente si rende necessario sospendere i termini di presentazione delle relative domande di contributo, indicati al punto 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm, a far data dal 1 maggio 2010 e fino all'apertura del nuovo termine che verrà individuato nel suddetto provvedimento di approvazione dei nuovi criteri.

Tenuto conto della limitata disponibilità delle risorse rispetto ai fabbisogni risultati dalle domande di finanziamento, si ritiene di prevedere che le graduatorie delle istanze di finanziamento abbiano durata triennale e che durante tale periodo non possano essere presentate nuove domande di contributo, se non nei casi di urgenza ed indifferibilità.

- visti i pareri dei "Servizi di staff" emessi ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che i criteri oggetto del presente provvedimento si applicheranno alle domande di finanziamento che verranno presentate a decorrere dall'anno 2011, mentre le istanze presentate entro il 30 aprile del corrente anno verranno finanziate con l'applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm.;
- 3) di dare atto che conseguentemente a quanto disposto nel precedente punto 2) non potranno essere presentate domande di contributo dal 1 maggio 2010 al 30 aprile 2011;
- 4) di disporre che le domande presentate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., rispettivamente entro il 30 aprile 2009 e 2010 e non finanziate per mancanza di fondi verranno ricollocate d'ufficio nella graduatoria 2012 sulla base della

istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore circa l'ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e l'individuazione delle priorità e pertanto non risulta violato il principio di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite con detti criteri;

- 5) di dare atto che, per le motivazioni espresse nelle premesse, le graduatorie delle istanze di finanziamento avranno durata triennale e durante tale periodo non potranno essere presentate nuove domande di contributo, se non nei casi di urgenza ed indifferibilità;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per gli interventi superiori o uguali a Euro 1.000.000,00 e di sospendere conseguentemente i termini di presentazione delle relative domande di contributo, indicati al punto 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm, a far data dal 1 maggio 2010 e fino all'apertura del nuovo termine che verrà individuato nel suddetto provvedimento di approvazione dei nuovi criteri;
- 7) di pubblicare, anche in estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

GD - CP - MB

Allegato parte integrante

Criteria per la concessione di contributi per interventi fino a un milione di euro

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SU BENI PER INTERVENTI INFERIORI AD EURO 1.000.000 IMMOBILI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 (articoli 5 e 8)

Art. 1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni culturali immobili siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- Imprese;
- Enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- Enti pubblici economici;
- Associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica nel caso di scioglimento), proprietari di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 2. BENI OGGETTO DI FINANZIAMENTO

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni immobili accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di conservazione di manufatti del patrimonio popolare di cui all'art. 5, comma 6, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 e gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le tipologie di opere e lavori ammissibili a contributo sono individuate in tutti quegli interventi riguardanti il bene, volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Più in particolare le categorie di opere, lavori e forniture valutabili ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono le seguenti:

- A. consolidamenti statici e ripristini murari, opere murarie in genere ad esclusione delle assistenze per l'esecuzione delle opere non ammesse e demolizioni ritenute necessarie per il restauro;
- B. interventi totali o parziali di finiture e opere di completamento;
- C. tinteggiature di pareti interne ed esterne qualora conseguenti ad un programma di intervento di recupero del bene;
- D. tinteggiature aventi particolare rilevanza per la valorizzazione e la conservazione dell'immobile;
- E. restauro, risanamento e/o ricostruzione totale e rifacimenti totali e parziali di coperture: orditura primaria, secondaria, manto, lattonerie e opere relative all'allontanamento delle acque meteoriche;
- F. opere di restauro e consolidamento specialistico;
- G. rifacimento o ampliamento di impianti elettrici, di illuminazione (esclusi i corpi illuminanti), idro-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, nonché impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini), qualora rivolti alla salvaguardia e alla corretta conservazione dei beni;
- H. impianti antincendio, di rilevazione fumo e antintrusione;
- I. interventi di risanamento delle murature dall'umidità;
- J. indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici, nella misura ritenuta necessaria;
- K. spese "in economia" connesse a lavori non progettualizzabili che presentano carattere di frammentarietà e/o richiedano un continuo controllo e l'adozione di metodologie di intervento che non possono essere quantificate a misura;
- L. scavi archeologici connessi al restauro monumentale;
- M. restauro, risanamento, manutenzione straordinaria e/o ricostruzione di manufatti relativi alla Prima Guerra Mondiale;
- N. altre opere, che pur non espressamente indicate nel presente elenco, sono comunque finalizzate alla protezione e conservazione del bene architettonico;
- O. opere di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- 1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- 2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo. La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;

- 4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contribuzione non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

Art. 4. SOGLIE MINIME E MASSIME DI SPESA AMMESSA

SOGLIE MINIME DI SPESA AMMESSA

Possono essere oggetto di contributo solo gli interventi, di cui al precedente articolo 3 che comportino una spesa ammissibile, uguale o superiore alle seguenti soglie:

Interventi su beni architettonici (L.P. 1/2003, art. 5, comma 1, Beni vincolati)	Euro 15.000
Interventi su beni della Prima Guerra Mondiale (L.P. 1/2003, art. 8)	Euro 15.000
Interventi su Manufatti del patrimonio popolare (L.P. 1/2003, art. 5, comma 6)	Euro 5.000

SOGLIE MASSIME DI SPESA AMMESSA

Relativamente ai manufatti del patrimonio popolare (L.P. 1/2003, art. 5, comma 6), il contributo viene concesso, nelle misure indicate al successivo art. 5 nel limite massimo di spesa ammessa pari a Euro 25.000,00.

Art. 5. MISURE DI CONTRIBUZIONE

I contributi vengono erogati nelle seguenti misure massime:

- Comprensori e Comunità: 100 per cento;
- Soggetti privati: 50 per cento
- Per tutti gli altri beneficiari: 80 per cento, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'erogazione massima non può superare il 50 per cento.

I contributi economicamente rilevanti concessi a privati sono subordinati alla garanzia di pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni da stipularsi con i singoli beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. L'intervento si ritiene economicamente rilevante a partire da una spesa ammissibile di 50.000,00 Euro. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo e la durata della convenzione sarà stabilita dal Dirigente fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni

di durata ultradecennale relative sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

Art. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMMISSIONE ALLE GRADUATORIE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dall'anno 2011 le domande di finanziamento potranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, ogni 3 anni nel periodo intercorrente dal 1 maggio al 17 settembre. Fuori dai suddetti termini potranno essere presentate domande di finanziamento solo in casi di urgenza e indifferibilità alle quali sarà fatto fronte mediante il fondo di riserva di cui al successivo articolo 8.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Soprintendenza, presentate a mezzo del servizio postale, via fax o per via telematica. Le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Le domande potranno anche essere inoltrate ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopra indicati.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- progetto preliminare dei lavori;
- preventivo sommario di spesa;
- documentazione fotografica esauriente e relativa sia all'insieme del bene che ai particolari salienti relativi all'intervento.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i beni storico-artistici, può essere presentata un'unica domanda di contributo riguardante sia interventi su beni immobili che su superfici decorate di beni architettonici, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e gli oneri per i lavori edilizi siano maggioritari.

Quando la spesa prevista dei lavori risultante dagli elaborati allegati alla domanda di contributo è superiore a 300.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro il contributo viene determinato in annualità, seguendo le modalità di erogazione di cui al successivo articolo 10.

Art. 7. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'

Le graduatorie per la concessione dei contributi vengono redatte sulla base del punteggio di valutazione espresso in millesimi ed attribuito a ciascuna istanza nel seguente modo:

- a) valenza storica ed artistica del bene: fino a 350 millesimi;
- b) interventi di restauro complessivo del bene immobile o di beni facenti parte di un unico contesto: fino a 100 millesimi;
- c) precarietà dello stato conservativo: fino a 100 millesimi;

- d) urgenza e indifferibilità dei lavori: fino a 250 millesimi;
- e) fruizione pubblica gratuita fino a 100 millesimi
- f) opere di completamento di lavori già in atto: da 0 a 100 millesimi.

Non possono essere concessi contributi per interventi:

- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altri leggi statali, provinciali e comunitarie.

Art. 8. GRADUATORIE E ITER DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro 90 giorni il Dirigente, sulla base della documentazione presentata e degli eventuali sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati, ed applicando i criteri indicati al precedente articolo 7, approva le seguenti graduatorie:

1. beni architettonici (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00);
2. beni architettonici (contributi in annualità per importi $>$ € 300.000,00 e $<$ € 1.000.000,00);
3. beni Prima Guerra mondiale (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00);
4. beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi $>$ € 300.000,00 e $<$ € 1.000.000,00);
5. beni del patrimonio popolare.

Le suddette graduatorie hanno validità triennale.

Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie il Dirigente provvede a ripartire contestualmente le risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa in conto capitale del documento tecnico in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Graduatorie	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00)	75%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in conto capitale per importi \leq € 300,000,00)	15%
3	Manufatti del patrimonio popolare	5%

Con la ripartizione dei fondi disponibili a bilancio è costituita una riserva del 5%, da destinare:

- per il finanziamento di eventuali perizie suppletive e/o di variante comportanti un supero di spesa rispetto al progetto originariamente presentato per il verificarsi nel corso dei lavori di situazioni non previste nel corso della progettazione, purché ritenute dal Dirigente indispensabili alla salvaguardia del bene e necessarie al suo corretto restauro;

- per interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;
- per interventi a carattere d'urgenza per conservare e/o proteggere il bene anche conseguenti a eventi calamitosi, quali ad esempio alluvioni, incendi, franamenti del terreno, ecc., su beni oggetto delle presenti disposizioni al fine di scongiurare situazioni di imminente degrado dei caratteri storico- artistici degli stessi.

Il fondo di riserva può essere aumentato nel caso di reperimento a bilancio di risorse aggiuntive.

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna delle tre graduatorie di cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene - se necessario - cumulata alla quote di budget previste per le rimanenti graduatorie, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra graduatorie.

Qualora il fondo di riserva non venga in tutto o in parte utilizzato entro il 31 agosto di ogni anno, potrà essere impiegato, se necessario, per il prosieguo del finanziamento delle domande inserite nelle graduatorie, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra le stesse.

Relativamente alle graduatorie degli interventi da finanziare in annualità, la Giunta Provinciale provvede preliminarmente alla ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa del documento tecnico, stabilendo gli importi da utilizzare per il Piano degli investimenti dei beni culturali e per gli interventi di importo inferiore al milione di euro.

Le risorse finanziarie per gli interventi di importo inferiore al milione di euro vengono ripartite in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Graduatorie	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in annualità per importi > € 300.000,00)	90%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi > € 300.000,00)	10%

In relazione alle graduatorie approvate, tenuto conto delle ripartizioni delle risorse finanziarie effettuate, il Dirigente comunica ai richiedenti, le cui domande si trovano in posizione finanziabile, il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare il progetto dell'intervento, redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta la non ammissione a contributo e la decadenza dalla graduatoria.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da tecnico idoneo, a livello definitivo o esecutivo e, qualora previsto dalla legge, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg di data 30 settembre 1994 e s.m.

Nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della sopra elencata documentazione il Dirigente provvede ad autorizzare gli interventi su beni culturali ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. Rilasciata la suddetta autorizzazione ovvero per gli interventi su manufatti del patrimonio popolare ricevuto il progetto redatto a livello definitivo o esecutivo, il Dirigente assegna il contributo nel termine massimo di 15 giorni. Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori, la loro realizzazione e la loro rendicontazione, nel rispetto dei criteri generali dettati in merito dalla Giunta Provinciale.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. sia già stata in precedenza rilasciata, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività del provvedimento di ripartizione finanziaria tra le graduatorie.

Nei due anni successivi all'approvazione delle graduatorie il Dirigente provvede, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio e con le modalità e i termini sopra riportati, al finanziamento delle istanze inserite nelle graduatorie e non precedentemente finanziate.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

Art. 9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia pari o inferiore a Euro 150.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- fino al 50% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale;

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia superiore a Euro 150.000,00 fino ad Euro 300.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- 30% ad avvenuta esecuzione di almeno 50% dei lavori ammessi a contributo;
- 20% ad avvenuta esecuzione di almeno 70% dei lavori ammessi a contributo;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Il contributo viene assegnato arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non fossero state realizzate o fossero state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, come autorizzato dalla Soprintendenza competente, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA'.

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);
- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo articolo 11, la Soprintendenza competente si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta;

Art 11 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente "modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23", in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento, visto anche l'art. 12, comma 3, del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere prodotta al termine dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni architettonici, anche digitale, con una selezione significativa delle fasi dell'intervento (prima, durante e dopo il restauro), stampata su carta fotografica e con cessione dei relativi files;
- rilievo grafico critico in scala adeguata relativo ai diversi momenti successivi solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza competente;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora la documentazione scientifica presentata alla conclusione dei lavori da parte dei beneficiari del contributo dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

Art. 12 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1

AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI

di data _____ prot. n. _____

CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro _____